

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro preventivo per il professionista che trasmette il modello F24

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È legittimo il **sequestro preventivo** nei confronti di un **professionista** che si è limitato a **trasmettere telematicamente il modello F24** recante l'**indebita compensazione**, anche se la consulenza è stata fornita da soggetti terzi. Un soggetto operante **del settore**, d'altra parte, **conosce le dinamiche** sottese alle operazioni tributarie **ed è impensabile che lo stesso possa aver adempiuto rimanendo all'oscuro dell'obiettivo illecito perseguito.**

A queste conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza n. 26087, depositata ieri, 16 settembre.**

Giova innanzitutto precisare che il **ricorso per cassazione** in oggetto è stato proposto contro un'**ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, in materia di sequestro preventivo probatorio** (e, quindi, nell'ambito delle **misure cautelari**): ulteriori elementi di difesa potranno quindi essere sviluppati dal **professionista** nelle **successive evoluzioni del procedimento penale**.

Ad ogni buon conto, le **conclusioni** raggiunte sono degne di nota.

Il caso riguarda una S.p.A. che, all'esito dell'**attività di verifica svolta dall'Agenzia delle entrate di Catania**, risultava coinvolta in un meccanismo di **frode fiscale** realizzato attraverso l'illecito utilizzo degli istituti giuridici dell'**accolto** e della **compensazione dei debiti tributari**: la società, infatti, si era **accollata i crediti di società terze**, che si erano rivelati **falsi**, e aveva, grazie all'istituto della **compensazione**, **estinto gran parte dei propri debiti tributari**.

Il **professionista** assumeva, nell'ambito della vicenda in esame, un ruolo di rilievo sotto **due distinti profili**:

- in primo luogo, quale **professionista intermediario**, avendo lo stesso **materialmente trasmesso il modello F24** recante la compensazione,
- in secondo luogo, quale **Presidente del collegio sindacale**.

Si difendeva il professionista rilevando che l'accordo era stato deciso dalla società con la consulenza di **professionisti esterni** e **gli F24 non erano stati predisposti dallo stesso**: il professionista, infatti, aveva soltanto **ricevuto il modello F24 precompilato** e si era limitato a **trasmetterlo telematicamente**.

D'altra parte il **professionista non rivestiva la qualifica di consulente della società**, ma soltanto di Presidente del collegio sindacale, tra l'altro, per quanto pare di comprendere, **non incaricato della revisione legale**, essendo la stessa affidata ad una **società di revisione**, la quale aveva apposto i **visti di conformità sull'operazione di compensazione**.

Tuttavia, ad avviso del **Tribunale del Riesame**, è impensabile che il professionista “*operante del settore e dunque conoscitore delle dinamiche sottese alla complessa operazione tributaria* realizzata, abbia adempiuto all'incombente demandatogli *rimanendo all'oscuro dell'obiettivo illecito perseguito*, tanto più che egli ebbe modo di consultare la documentazione sottostante, rivelarsi carente e irregolare, il che *avrebbe dovuto suscitare in lui delle preoccupazioni*, ... a ciò dovendosi aggiungere che, *nella sua ulteriore qualità di Presidente del collegio sindacale, era gravato anche da ben precisi doveri di controllo*, che, ai sensi dell'**articolo 2403 cod. civ.**, non si esauriscono certo nel prestare aprioristica fiducia in tutte le operazioni o comunicazioni più o meno formali dell'amministratore della società, ma si estrinsecano **nell'obbligo di vigilare costantemente sull'osservanza della legge e dello statuto**, sul rispetto dei **principi di corretta amministrazione** e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.